

Delibera del Consiglio Comunale n. 11/2015 dd. 04 marzo 2015.

OGGETTO: Esame ed approvazione della domanda alla Giunta Regionale per l'avvio della procedura di fusione dei Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo in un unico Comune denominato "Rendena Terme".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, a partire dall'autunno scorso, è iniziato un approfondimento teso a verificare l'opportunità di unire i Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo, i quali già collaborano assieme per diverse questioni e attività.

DATO ATTO che tale procedura ha comportato, oltre ad analisi tecnico giuridiche, anche incontri tra i tre consigli comunali e le giunte comunali (dicembre 2014) e con le popolazioni interessate (gennaio 2015), al fine di ascoltare e valutare tutte le possibili indicazioni emerse dai soggetti coinvolti.

CONSIDERATO che, il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, disciplina le modalità per giungere alla fusione dei Comuni, in particolare agli articoli 41, 43, 46, 46 bis, 49 e 97 bis.

DATO ATTO che, tale normativa, è completata da quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia della Regione T.A.A., approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in particolare dall'articolo 7, dal D.P.R. 1.2.1973, n. 49 e dalla recente Legge Regionale 9 dicembre 2014, n. 11.

PRESO ATTO che le motivazioni che hanno indotto i Comuni ad approvare la proposta di avvio della procedura di fusione dei Comuni sono maturate in seguito ad un percorso politico amministrativo di questi ultimi mesi, nella consapevolezza che il processo di integrazione avviato con le varie forme di collaborazione debba essere portato a compimento, dopo aver sentito l'orientamento della popolazione in proposito.

DATO ATTO che, le Amministrazioni dei comuni coinvolti, hanno anche elaborato una proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune, nella quale sono state definite tutte le questioni principali determinate dalla fusione dei Comuni e in particolare la denominazione ufficiale del nuovo Comune, la sede legale, la successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei Comuni e la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi.

PRESO ATTO che, la proposta di disegno di legge regionale rappresenta il documento nel quale sono fissate le condizioni per la riunione dei Comuni suddetti e sulla base della stessa proposta la Giunta Regionale formulerà il quesito referendario; la proposta di disegno di legge regionale dovrà essere esaminata e approvata dai Consigli comunali nel testo identico e dovrà essere accompagnata dalla raccolta di firme stabilita dall'articolo 97 bis del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

CONSIDERATO, inoltre, che ogni Consiglio comunale chiederà alla Giunta Regionale di impegnarsi a presentare al Consiglio Regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale.

Visti in particolare:

ARTICOLO 41 Fusione dei Comuni - Fusione di comuni

1. *Nel caso di fusione di due o più comuni di norma contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari, per l'attivazione del nuovo comune, nonché per la parziale copertura delle*

spese di gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni.

2. (...) e 3. (...) omissis.

ARTICOLO 43 - Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni

1. *La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano, a sensi dell'art. 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.*

ARTICOLO 46 - Riunione dei comuni contermini

1. *Comuni di norma contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati ad altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni. (...omissis)*

2. *I comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro comune. L'iniziativa è assunta dalla giunta regionale, d'ufficio o su proposta della giunta provinciale.*

3. *Nei casi previsti dai precedenti commi non si applica il limite demografico per l'istituzione di nuovi comuni fissato in 3.000 abitanti dall'articolo 44.*

ARTICOLO 49 Parere del Consiglio comunale

1. *I consigli di tutti i comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48; essi si esprimono con motivata deliberazione.*

2. *Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla giunta regionale.*

Vista infine la L.R. n. 11/2014 all'art. 23 testualmente dispone:

Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni

1. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni l'elezione del sindaco e del consiglio non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015 nei comuni per i quali sia stata presentata domanda di indizione del referendum per la fusione di comuni, approvata con deliberazione del consiglio comunale e corredata dalle sottoscrizioni, autenticate anche cumulativamente dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive, modificazioni, di almeno il 15% per cento degli elettori del rispettivo comune, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che tale domanda, con le relative sottoscrizioni, sia presentata entro il 10 marzo 2015 e che la giunta provinciale esprima parere positivo sulla medesima entro il 30 marzo 2015. I referendum avranno luogo entro il 31 luglio 2015. In caso di esito favorevole del referendum in ogni comune interessato, gli organi comunali sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Qualora il referendum abbia esito negativo, si procede al rinnovo degli organi comunali in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2015.*

Preso atto che per quanto riguarda il numero dei componenti degli organi collegiali (Consiglio comunale e Giunta) si fa riferimento a quanto disposto nel T.U. delle LL.RR: sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPR 1 febbraio 2005 n. 1/L e successive modificazioni e integrazioni e per ultimo con L.R. 9 dicembre 2014 n. 11, che in merito dispone all'articolo 2 (consiglio comunale) che per i comuni della provincia di Trento che hanno una popolazione superiore ai 1000 abitanti sono previsti n. 15 consiglieri, mentre all'art. 3 (Giunta comunale) sono previsti 3 assessori, e al comma 1bis viene specificato come segue:

1-bis. *Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.*



VISTO il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25;

VISTI lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa espressi, per quanto di competenza, dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

DATO ATTO che non necessita l'attestazione della copertura finanziaria dovuta dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 19 del T.U. Ordinamento Contabile approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L in quanto con il presente atto il Comune non si trova a sostenere alcuna spesa;

DATO ATTO che non è necessario il parere di regolarità contabile ai sensi del citato art. 81 in quanto il presente atto non ha effetti immediatamente di natura contabile.

CON voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0 e contrari 0 su n. 14 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese e proclamati dal sindaco-presidente, su n. 15 consiglieri assegnati

DELIBERA

1. di ESPRIMERE, per le motivazioni esposte nelle premesse, parere favorevole all'ipotesi di fusione dei Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo, alla denominazione in "Comune di RENDENA TERME";
2. di RICHIEDERE, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, l'avvio della procedura di fusione dei Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo;
3. di APPROVARE l'allegata proposta di disegno di legge regionale di istituzione del Comune di RENDENA TERME", composta da 16 articoli, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati i Comuni che propongono la fusione, la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune, il capoluogo e la sede del nuovo ente, e vengono previste le disposizioni transitorie per la gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali;
4. di DARE ATTO che in base all'art. 7 dello Statuto speciale di autonomia ed agli art. 41, 43, 46, 46 bis e 49 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L la fusione di Comuni si effettua con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate;
5. di DARE ATTO che la proposta di disegno di legge regionale verrà trasmessa, insieme alla domanda di fusione ed alla raccolta firme prevista dall'articolo 97 bis del D.P.Reg. 1° febbraio 2015, n. 3/L alla Giunta Regionale (per il tramite della Giunta Provinciale) la quale, in base alla proposta, formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione e dovrà essere accompagnata dalla raccolta firme prevista dall'articolo;
6. di CHIEDERE alla Giunta Regionale l'impegno a presentare, in caso di esito positivo del referendum comunale, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a quelli della proposta del disegno di legge, dando peraltro evidenza che in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale la presente proposta di disegno di legge potrà subire delle modifiche ed integrazioni di carattere tecnico- giuridico;
7. di AUTORIZZARE il Sindaco a presentare la domanda di fusione, unitamente alla copia del presente provvedimento ed alla raccolta firme, alla Giunta Provinciale, la quale dovrà provvedere a trasmettere tali atti con un proprio motivato parere alla Giunta Regionale;
8. di DICHIARARE, con voti favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0, stante l'urgenza, al fine di poter procedere quanto prima alla presentazione dei documenti, la presente deliberazione



EVIDENZIATO, alla luce della disciplina ora richiamata, che il processo per addivenire alla fusione si articola in un percorso piuttosto complesso, che prevede una serie di passaggi ben definiti; al parere favorevole all'iniziativa, deve anzitutto far seguito la richiesta alla Giunta Regionale, da parte di tutte le Amministrazioni comunali coinvolte, di avvio della procedura di fusione, affinché il referendum consultivo possa svolgersi entro il 31 luglio 2015, in modo tale che, ove esso abbia esito positivo, si possa addivenire all'istituzione del nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo. La relativa deliberazione deve essere assunta dal Consiglio di ciascun Comune entro il 10 marzo 2015. Inoltre, a corredo della domanda di indizione del referendum dovranno essere raccolte e trasmesse le sottoscrizioni di almeno il 15 per cento degli elettori del rispettivo Comune, escluso i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con le modalità indicate dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, già citato in premessa, e dall'art. 14 della L. 21.03.1990 n. 53.

E' stata quindi elaborata la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune, sulla base della quale la giunta regionale formulerà il quesito referendario; in detta proposta sono definite tutte le principali questioni, tra le quali:

- Denominazione ufficiale del nuovo Comune di Rendena Terme;
- Sede legale (capoluogo) del nuovo Comune a Strembo;
- La successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei tre Comuni;
- La gestione del nuovo Comune fino all'elezione dei nuovi organi

La proposta di disegno di legge regionale deve essere esaminata e approvata dai tre Consigli comunali nello stesso testo; ogni Consiglio comunale chiederà alla Giunta Regionale di impegnarsi a presentare al Consiglio Regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale.

Si tratta ora di adottare una deliberazione attraverso la quale, in sintesi, il Consiglio comunale si esprima favorevolmente sull'ipotesi di fusione dei Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo e sulla conseguente istituzione del nuovo Comune di Rendena Terme, con sede legale nell'abitato di Strembo, capoluogo del Comune; disponga di inoltrare richiesta alla Giunta Regionale per l'avvio della procedura di fusione dei tre Comuni; approvi la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Rendena Terme mediante la fusione di detti Comuni; autorizzi il Sindaco a presentare la domanda di fusione, accompagnata da copia del presente provvedimento e corredata dalle sottoscrizioni di cui all'art. 23 della L.R. 11/2014, alla Giunta Provinciale, la quale dovrà provvedere a trasmetterla con un proprio motivato parere alla Giunta Regionale, che, da parte sua, formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione.

UDITA la relazione che precede e condivisa l'opportunità di avviare la procedura amministrativa per giungere alla fusione dei tre Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo e alla istituzione del nuovo Comune denominato Rendena Terme;

ESAMINATI e condivisi i contenuti della proposta di disegno di legge regionale allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che in base allo Statuto di autonomia della Regione Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione la fusione dei Comuni è disposta con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo (art. 7 dello Statuto speciale di Autonomia e art. 31 D.P.R. 01.02.1973 n. 49);

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 "Disposizioni in materia di Enti locali" e in particolare il Titolo III, "Disposizioni in materia di Ordinamento dei Comuni", artt. 20, 21 e 23;

- immediatamente eseguibile, ex art. art. 79, comma 4, D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L;
9. di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.P.Reg. 1° febbraio 2015, n. 3/L, contro la presente deliberazione ogni elettore, entro il termine di venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le trasmette con proprio motivato parere alla Giunta Regionale;
10. di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 -comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

